

# Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassoefigli.it](mailto:info@cafassoefigli.it)

Napoli, li 29 settembre 2006

## Circolare informativa n° 15/2006

A tutte le Aziende Assiste  
Loro sedi

### U R G E N T I S S I M O

#### "Legge Bersani"

#### "Il tesserino di riconoscimento obbligatorio non solo per le imprese edili"

Con una circolare del 28 settembre u.s., pubblicata sul sito del "Welfare" il giorno seguente, il Ministero del Lavoro, con la consueta tempestività (**l'obbligo del tesserino di riconoscimento decorre dal 2 ottobre !!!**) ha reso noto, con estensiva interpretazione, che l'obbligo di esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del lavoratore, **non è legato unicamente alle imprese edili in quanto tali.**

Infatti, benché fosse atteso da più parti un chiarimento ed anche una linea guida autorevole a distanza di ben 50 giorni dall'entrata in vigore della Legge Bersani, il Ministero ha inteso esplicitare alcuni punti della novella normativa che di certo avrebbero rischiato di creare nuovo contenzioso ma soprattutto, poca certezza impositiva anche da parte degli Organi di Vigilanza chiamati ad applicarne con quotidianità i disposti.

Il Dicastero del Lavoro espressamente elenca, **quali imprese destinatarie delle nuove norme nell'ambito dei cantieri edili**, le seguenti:

- **di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, di trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse sia permanenti che temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, compreso le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere**

**stradali, ferroviarie, idrauliche,marittime, idroelettriche, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.**

- **scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.**

E' stato peraltro chiarito che l'eventuale provvedimento di sospensione introdotto in capo agli Ispettori di Vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro, **laddove avesse ad oggetto il mancato e reiterato rispetto delle norme sull'orario massimo di lavoro**, potrà essere revocato con immediatezza a presentazione dell'avvenuto versamento delle sanzioni irrogate, così come era già chiaro avvenisse per l'eventuale manodopera che, trovata irregolare, diveniva "conditio" per la ripresa delle attività in presenza di avvenuta e conclamata documentale regolarizzazione.

Ritenevamo quanto mai doveroso ed urgente rendere tutti edotti e partecipi delle precisazioni espresse dal Ministero che, **se fossero arrivate con un po' di anticipo rispetto alla decorrenza dell'obbligo, ci avrebbero creato meno ansie nella relativa esposizione.**

**In ogni caso meglio tardi che mai !**

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*